



L'anno duemilaquindici, addì **17 marzo** alle ore 15.30, a seguito di regolare convocazione trasmessa con nota prot. n. 0017783 del 12 marzo 2015, nell'Aula Organi Collegiali si é riunito il Senato Accademico per l'esame e la discussione degli argomenti iscritti al seguente ordine del giorno, come integrato con successive note rettorali prot. n. 0018609 del 16 marzo 2015 e prot. n. 0018943 del 17 marzo 2015:

.....**o m i s s i s**

Sono presenti: il Rettore, prof. Eugenio Gaudio ed i componenti del Senato Accademico: prof. Renato Masiani, Pro-Rettore Vicario, prof. Stefano Biagioni, prof.ssa Maria Rosaria Torrisi, prof.ssa Emma Baumgartner, prof. Davide Antonio Ragozzino, prof.ssa Alessandra Zicari, prof. Giorgio Graziani, prof. Stefano Catucci, prof.ssa Rita Asquini, prof.ssa Stefania Portoghesi Tuzi (entra alle ore 16.46), prof.ssa Beatrice Alfonzetti, prof.ssa Matilde Mastrangelo, prof. Alessandro Saggiaro, prof. Giorgio Piras, prof. Emanuele Caglioti, prof.ssa Maria Grazia Betti, prof. Giorgio De Toma (entra alle ore 17.36), prof.ssa Susanna Morano, prof. Marco Biffoni, prof. Giuseppe Santoro Passarelli, prof. Augusto D'Angelo, prof.ssa Paola Panarese, i Rappresentanti del personale: Pietro Maioli, Beniamino Altezza, Carlo D'Addio e i Rappresentanti degli studenti: Diana Armento (entra alle ore 16.27), Valeria Roscioli e Stefano Capodieci.

Assistono: il Direttore Generale, Carlo Musto D'Amore, che assume le funzioni di Segretario, i Presidi: prof. Giuseppe Ciccarone, prof. Paolo Ridola, prof. Fabrizio Vestroni, prof.ssa AnnaMaria Giovenale, prof. Marco Listanti, prof. Vincenzo Nesi, prof. Giuseppe Venanzoni, prof. Cristiano Violani, prof. Adriano Redler, prof. Vincenzo Vullo, prof. Paolo Teofilatto, il prof. Alessandro Schiesaro, Direttore della Scuola degli Studi Avanzati, la dr.ssa Valentina Mariani, Rappresentante degli assegnisti e dei dottorandi, i ProRettori: Bruno, Botta, Teodoro Valente, Gianni Orlandi, Antonello Folco Biagini, Tiziana Pascucci.

Assenti giustificati: la Rappresentante del personale Tiziana Germani e la Rappresentante degli studenti Fabiana Cancrini.

Assenti: prof. Felice Cerreto, il Rappresentante del personale Roberto Ligia, i Rappresentanti degli studenti Manuel Santu e Pierleone Lucatelli.

Il Presidente, constatata l'esistenza del numero legale, dichiara l'adunanza validamente costituita ed apre la seduta.

.....**o m i s s i s**



17 MAR 2015

RINNOVO ACCORDO QUADRO TRA L'UNIVERSITÀ LA SAPIENZA E L'AGENZIA NAZIONALE PER LE NUOVE TECNOLOGIE, L'ENERGIA E LO SVILUPPO ECONOMICO SOSTENIBILE (ENEA)

Il Presidente sottopone all'attenzione del Senato Accademico la seguente relazione predisposta dal Settore per le Convenzioni dell'Ufficio Progetti e Fund Raising dell'Area Supporto alla Ricerca.

Si rammenta che la nostra Università e l'ENEA (Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile) in data 25.11.2010 hanno sottoscritto un Accordo Quadro, di durata quadriennale, avente come finalità l'interesse delle Parti a sviluppare e disciplinare rapporti di collaborazione su temi di interesse comune finalizzati alla formazione, allo sviluppo e alla valorizzazione della ricerca, nonché al rafforzamento di ogni azione volta a favorire l'integrazione fra il sistema della ricerca e il sistema produttivo nazionale e all'individuazione, sviluppo e diffusione di conoscenze.

Con mail del 17.2.2015, è pervenuta, da parte del Servizio Relazioni con le Università e Centri di alta formazione dell'ENEA, il testo di un nuovo accordo quadro con oggetto lo sviluppo di attività congiunte attorno alle competenze di eccellenza comuni alle due Istituzioni, con primario, e non esclusivo riferimento, alle seguenti tematiche:

- Beni Culturali (archivio; diagnostica e metrologia);
- Biotecnologie (biologia delle radiazioni e biomedicina; biotecnologie verdi; innovazione agro-industriale; gestione sostenibile degli agro-ecosistemi);
- Climatologia e Meteorologia;
- Infrastruttura orizzontale ICT;
- Nano strutturati (micro e nanofluidica; micro e nanostrutture; nanostrutture per fotonica);
- Nucleare, Sicurezza Nucleare e Fine Ciclo (caratterizzazione dei materiali nucleari; reattori nucleari di ricerca; simulatore ingegneristico e modellistica; tecnologie nucleari della fusione);
- Produzione Sostenibile di Energia, Efficienza e Risparmio Energetico (biocombustibili e combustione sostenibile; sistemi sperimentali per l'uso razionale dell'energia; progettazione componenti e impianti; fotovoltaico e conversioni dirette; solare termodinamico; idrogeno, fuel cells e sistemi di accumulo dell'energia; rigenerazione energetico-ambientale e architettura dell'edilizia residenziale);
- Protezione dalle Radiazioni Ionizzanti (gestione rifiuti radioattivi; disattivazione impianti e sitologia);
- Reprocessing e Risanamento Ambientale (sorgenti di radiazioni; gestione del ciclo dei rifiuti; bonifiche e riqualificazioni ambientale; strumenti di gestione e certificazione ambientali ed eco-

DIRETTORE GENERALE
ASUR - Ufficio
E.O. del S. 100/03
17.02.2015

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
A. 022
II D. 022
Dott.ssa Sabrina Lucatari



SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
ASUR - Ufficio Progetti e Attività
di Capo del Servizio
Maurizio...

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
ASUR - Ufficio Progetti e Attività
di Capo del Servizio
Dott.ssa Sabrina Luccatini

uw

progettazione; sicurezza e rischi territoriali, anche sismici, e ambientali);

- Security (robotica; sensoristica; metrologia radiazioni ionizzanti).

L'ENEA e l'Università potranno concordare di approfondire - con lo svolgimento di attività congiunte di studio, ricerca, sperimentazione e dimostrazione - temi, anche a profilo interdisciplinare.

Le Parti si adopereranno per il cofinanziamento delle attività da svolgere a valere su programmi nazionali, comunitari e internazionali, promuovendo la massima integrazione delle imprese potenzialmente interessate nelle attività progettuali nonché perseguendo la massima internazionalizzazione delle proprie attività attraverso il più esteso partenariato con Atenei e operatori scientifici e tecnologici di altri Paesi e con organismi internazionali.

I contratti o accordi per lo svolgimento di attività di ricerca in collaborazione dovranno puntualmente indicare a titolo non esaustivo:

- i soggetti coinvolti, in qualità di contraenti o di subcontraenti;
- l'oggetto della specifica collaborazione;
- la ripartizione delle attività tra le Parti;
- le modalità di esecuzione e durata delle attività;
- l'ammontare dei costi, con indicazione della ripartizione tra le Parti e indicazione di eventuali contributi finanziari di terzi (nazionali, comunitari, internazionali);
- le risorse di personale coinvolte;
- il regime della proprietà delle conoscenze acquisite congiuntamente o singolarmente dalle Parti, nonché dei risultati conseguiti e la ripartizione delle relative royalties, tenendo in debito conto che la ripartizione tra le Parti della titolarità dei risultati ottenuti dovrà necessariamente ricollegarsi all'entità della compartecipazione complessiva prevista per lo svolgimento del progetto congiunto in termini di rispettiva messa a disposizione di risorse economiche (conoscenze, risorse umane, infrastrutture e attrezzature di ricerca) e/o finanziarie;
- le disposizioni in materia di sicurezza, di riservatezza e di trattamento dei dati;
- le disposizioni ed i principi contenuti nella convenzione in materia di regole comportamentali da tenere presso le sedi dell'altra Parte, di responsabilità civile, di coperture assicurative e della riservatezza in generale;
- i rispettivi responsabili di contratto.

All'art. 5 è indicata anche l'offerta formativa ENEA che si esplica mediante una serie di istituti tipicamente collegati all'attività istituzionale di formazione e orientamento propria dell'Università:

- Tesi di laurea
- Tirocini
- Dottorati di Ricerca



Senato
Accademico

Seduta del
17/10/2011

17

[Handwritten signature]
Il Capo del Settore Convenzioni
Massimiliano Bartolotti

- Master
- Didattica.

Per il corretto funzionamento della convenzione, sono previsti un responsabile per la Sapienza ed uno per l'ENEA.

Ciascun referente raccoglierà le proposte e le istanze degli operatori delle Istituzioni di appartenenza per veicolarle, tramite l'altro referente, verso i corrispondenti esperti dell'altra Parte, adoperandosi altresì per il perfezionamento degli atti esecutivi della Convenzione Quadro.

L'accordo non comporta il sorgere di alcun onere finanziario a carico delle Parti.

La convenzione in questione avrà una durata di cinque anni a decorrere dalla data di perfezionamento della stessa e potrà essere prorogata per un ulteriore quinquennio con scambio di lettere tra le Parti, conseguente all'intervenuta positiva valutazione dei rispettivi Organi deliberanti in merito al rapporto finale di attività presentato dai rispettivi referenti.

ALLEGATI PARTE INTEGRANTE:

- vecchio accordo quadro
- bozza nuovo accordo quadro

SAPIENZA UNIVERSITÀ DI ROMA
Area Studi e Ricerca
Il Direttore
Dott.ssa Sabrina Luccatini

[Handwritten initials]



Senato
Accademico

Sequenza del

17/22

DELIBERAZIONE N. 124/15

IL SENATO ACCADEMICO

- LETTA** la relazione istruttoria;
- ESAMINATO** il testo dell'accordo quadro da sottoscrivere con l'ENEA;
- CONSIDERATA** la rilevanza dell'iniziativa e degli obiettivi prefissati nell'ambito di una collaborazione di assoluto valore;
- CONSIDERATA** la mancanza di oneri diretti e/o indiretti a carico del B.U. derivanti dall'atto in parola;
- TENUTO CONTO** di quanto emerso nel corso del dibattito, in particolare sull'opportunità che nelle premesse dell'accordo quadro da sottoscrivere con l'ENEA sia fatto espresso riferimento all'art. 23, comma 1, della legge n. 240/10 che, nell'ambito di Convenzioni stipulate con Enti pubblici, consente di avvalersi per attività di insegnamento, a titolo gratuito, di esperti di alta qualificazione in possesso di un significativo *curriculum* scientifico o professionale;

Con voto unanime

DELIBERA

di approvare la stipula dell'accordo quadro di cui in narrativa con l'integrazione indicata in premessa.

Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.

IL SEGRETARIO
Carlo Musto D'Amore

IL PRESIDENTE
Eugenio Gaudio

92

ACCORDO QUADRO

TRA

Sapienza Università di Roma (nel seguito denominata “Università”), con sede legale in Roma, P.le Aldo Moro n° 5, Codice Fiscale 80209930587 e partita IVA 02133771002, nella persona del Rettore pro tempore Prof. Luigi Frati, nato a Siena il 10-04-1943, domiciliato per la carica presso la sede dell’Università

E

L’Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile (nel seguito denominata “ENEA” o “Agenzia”), con sede legale in Roma, Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon di Revel, n. 76, 00196, Codice Fiscale 01320740580 e Partita IVA 00985801000, nella persona del Commissario, Ing. Giovanni Lelli, nato a Roma il 17-06-1946, domiciliato per la carica presso la sede dell’Agenzia

PREMESSO CHE:


- L’ENEA, dopo l’art. 37 della Legge n° 99 del 23 luglio 2009, è finalizzata alla ricerca e alla innovazione tecnologica nonché alla prestazione di servizi avanzati nei settori dell’energia e dello sviluppo economico sostenibile, con particolare riguardo nel settore nucleare;
- le Università sono un centro primario della ricerca scientifica nazionale e che è loro compito investire in infrastrutture scientifiche per elaborare e trasmettere criticamente le conoscenze scientifiche, anche promuovendo forme di collaborazione con istituzioni, enti e soggetti extra-universitari pubblici o privati;
- l’Università, nell’ambito dell’organizzazione delle proprie strutture e



del proprio orientamento, promuove la realizzazione di progetti scientifici, culturali e formativi, allo scopo, tra gli altri, di valorizzare il patrimonio scientifico e culturale del territorio per accrescere la competitività anche sul piano internazionale e, altresì, di formare nuove figure professionali che siano parte attiva ed operativa nel sistema produttivo e culturale del Paese;

- l'Università detiene competenze tecnico - scientifiche di elevato livello, con opportunità di affrontare tematiche impegnative per la loro complessità e interdisciplinarietà, promuove, coordina e svolge attività di ricerca in ambito nazionale ed internazionale;
- l'Università collabora con Enti, Istituzioni e imprese nazionali ed internazionali, per la partecipazione a grandi programmi di ricerca fornendo competenze specifiche;
- l'Università ha tra i propri fini la promozione e lo svolgimento di attività di ricerca, di diffondere, trasferire e valorizzare i risultati delle proprie conoscenze e le loro applicazioni, in collaborazione con altri Enti di ricerca, Università e Imprese, contribuendo attraverso azioni mirate a favorire l'avvio di progetti di ricerca in partnership di interesse comune;
- gli obiettivi sopradescritti si realizzano attraverso il fare sistema sulla frontiera della ricerca e nel sistema socio economico italiano;
- il reciproco scambio di competenze e la mutua disponibilità dei rispettivi laboratori ed attrezzature tra organismi pubblici di ricerca e Atenei trovano tradizionalmente adeguata strutturazione nell'ambito di Accordi Quadro finalizzati alla promozione e alla regolamentazione di attività comuni;

TUTTO CIO' PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE



Art. 1

(Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo e si considerano integralmente riportate nel presente articolo.

Art. 2

(Finalità dell'accordo)

Università e ENEA intendono sviluppare e disciplinare rapporti di collaborazione su temi di interesse comune finalizzati alla formazione, allo sviluppo e alla valorizzazione della ricerca, nonché al rafforzamento di ogni azione volta a favorire l'integrazione fra il sistema della ricerca e il sistema produttivo nazionale e all'individuazione, sviluppo e diffusione di conoscenze.

Art. 3


(Disciplina dei rapporti tra le Parti)

I rapporti tra le Parti sono soggetti all'osservanza delle disposizioni contenute:

- nel presente accordo;
- nei singoli atti esecutivi, di cui al successivo art. 6, stipulati in esecuzione dello stesso accordo;
- nelle Convenzioni attuative, di cui al successivo art. 7, stipulate in esecuzione dello stesso accordo;
- in tutte le leggi che disciplinano le attività oggetto del presente accordo.

Art. 4

(Oggetto)



Università e ENEA intendono collaborare congiuntamente o in partnership in specifici progetti di ricerca da concordare ai sensi del presente accordo; tali collaborazioni possono svolgersi nelle forme indicate di seguito, a mero titolo esemplificativo:

- a. scouting di aree di ricerca di interesse prioritario comune;
- b. partecipazione congiunta a programmi di ricerca regionali, nazionali, europei e internazionali;
- c. consulenze tecnico-scientifiche focalizzate su temi specifici;
- d. collaborazioni nello sviluppo e nella promozione delle attività di interesse congiunto attraverso le reti internazionali a cui Università e ENEA partecipano;
- e. promozione della cultura scientifica e tecnologica sul territorio;
- f. attività di formazione professionale;
- g. organizzazione di conferenze, dibattiti e seminari inerenti le attività di ricerca di comune interesse;
- h. borse di studio, stage e tirocini formativi presso l'ENEA.

Tali iniziative comportano la stipula di specifici atti esecutivi tra le Parti, in coerenza con il presente accordo, come meglio esplicitato al successivo art. 6.

Nell'ambito della collaborazione istituita con il presente accordo, Università e ENEA si impegnano ad operare congiuntamente su temi e progetti inerenti attività tecnico-scientifiche e didattiche di volta in volta individuate dal Comitato di Gestione di cui al successivo art. 8.

La cooperazione tra le Parti trova attuazione nel rispetto del principio di reciprocità ed equa distribuzione degli oneri annessi e/o di adeguata



attribuzione della titolarità dei risultati scaturiti.

Per l'ottimale attuazione della cooperazione, le Parti concordano di sviluppare le attività congiunte attorno alle competenze di eccellenza comuni alle due istituzioni.

Art. 5

(Obblighi delle Parti)

Ciascuna Parte si impegna, in esecuzione del presente accordo:

- a svolgere le attività di propria competenza con la massima cura e diligenza;
- a tenere informata l'altra Parte sulle attività effettuate.

Art. 6

(Atti esecutivi)

Le Parti provvedono a formalizzare e rendere operative le attività oggetto del presente accordo attraverso la stipulazione di specifici atti esecutivi.

Nell'ambito dei predetti atti devono essere puntualmente indicati:

- gli obiettivi da conseguire e le specifiche attività svolte in collaborazione e quelle di competenza di ciascuna Parte;
- le modalità di esecuzione e la durata delle attività;
- l'ammontare dei costi e delle eventuali entrate nonché la relativa ripartizione degli stessi tra le Parti;
- gli eventuali contributi finanziari (nazionali, internazionali e comunitari) provenienti da soggetti terzi;
- il personale coinvolto;
- l'individuazione dei locali e delle attrezzature destinati allo svolgimento delle iniziative nel rispetto dei regolamenti interni delle parti;



- il regime delle proprietà delle conoscenze acquisite congiuntamente o singolarmente dalle Parti, nonché dei risultati conseguiti congiuntamente o singolarmente dalle stesse e la ripartizione delle relative royalties, tenendo in debito conto che la ripartizione tra le Parti della titolarità dei risultati ottenuti deve necessariamente ricollegarsi all'entità della compartecipazione alla spesa complessiva prevista per lo svolgimento del progetto congiunto in termini di rispettiva messa a disposizione di conoscenze, risorse umane, strumentali e finanziarie;

- le disposizioni in materia di sicurezza, di riservatezza e di trattamento dei dati;

- i Responsabili di ciascuna Parte per la corretta esecuzione delle disposizioni contenute nei singoli atti esecutivi.

Gli atti esecutivi vengono stipulati nel vigente sistema di deleghe in ciascuna delle Parti.

Art. 7

(Borse di studio, stage e tirocini formativi)

Nell'ambito delle attività di cui all'art. 2, Università e ENEA possono inoltre concordare, con la sottoscrizione di specifiche Convenzioni attuative, le modalità attraverso le quali finanziare borse di studio e piani formativi all'interno di progetti di ricerca in favore di studenti universitari, laureati e dottorandi che partecipino ad attività e ricerche ritenute di proprio interesse.

Tali Convenzioni attuative devono comunque indicare:

- gli obiettivi da conseguire e le specifiche attività da espletare;
- la durata;



- i termini dell'impegno assunto da ciascuna delle Parti anche in relazione alla ripartizione di oneri;

- i responsabili scientifici di entrambe le Parti per gli obiettivi da conseguire.

Le Convenzioni attuative sono preventivamente sottoposte agli Organi competenti delle Parti.

Possono essere attivati, in favore di laureandi e laureati, stage e tirocini di formazione ed orientamento, che, in attuazione della normativa vigente, sono disciplinati da specifiche Convenzioni per Progetti Formativi concordati tra le Parti, dai quali risultino:

- gli obiettivi, le procedure e i termini temporali per conseguire le attività di tirocinio, in ogni caso non superiori ad un anno e comunque non rinnovabili;


- il coordinatore, il responsabile di laboratorio e, ove necessario, altro personale tecnico;

- i tirocinanti interessati;

- le modalità d'uso delle risorse umane, materiali e finanziarie previste per tali attività.

In nessun caso, le attività di borse di studio, tirocinio, stage e borse di dottorato possono dar luogo a rapporti di lavoro, né con l'Università né con l'ENEA.

Per lo sviluppo di specifici programmi di ricerca e linee di attività Università e ENEA possono inoltre concordare lo scambio di personale, da definire e disciplinare con la sottoscrizione di specifici accordi secondo la normativa vigente ed i regolamenti di Ateneo e di ENEA in materia.



Art. 8

(Responsabili e Comitato di Gestione)

L'Università indica quale referente e responsabile del presente accordo il Rettore o un suo delegato, avente uguali poteri.


L'ENEA indica quale referente e responsabile del presente accordo il Commissario o un suo delegato, avente uguali poteri.

Ai fini dell'attuazione del presente accordo viene istituito un apposito Comitato di Gestione. I membri del Comitato dovranno impegnarsi per il più ampio collegamento con tutti i diversi settori scientifici operanti nelle due Istituzioni e contribuiranno ad individuare i temi di ricerca e gli interventi di formazione su cui focalizzare la collaborazione. Il suddetto Comitato di gestione avrà altresì il compito di individuare le tematiche generali di ricerca e i settori scientifici e tecnologici sui quali concentrare la collaborazione, identificare iniziative da svolgere congiuntamente e di controllarne lo stato di avanzamento.

Il Comitato sarà presieduto, per il primo biennio, dal delegato del Rettore per la Parte Università e per il successivo biennio di durata della Convenzione dal delegato del Commissario per la Parte ENEA.

Oltre ai delegati fanno parte del Comitato n. 2 rappresentanti dell'Università e n. 2 rappresentanti dell'ENEA designati dai rispettivi rappresentanti legali. La segreteria tecnica del Comitato di Gestione viene assicurata dall'ENEA.

Nel corso della durata della Convenzione, ciascuna Parte potrà modificare la propria rappresentanza in seno al Comitato di Gestione, con comunicazione scritta inviata all'altra.



Art. 9

(Regole di comportamento presso la sede dell'altra Parte)

Ciascuna Parte si impegna ad accogliere, in qualità di ospite, il personale dell'altra operante nelle attività oggetto del presente accordo.

I dipendenti di una delle Parti che eventualmente si debbano recare presso la sede dell'altra, per lo svolgimento delle citate attività, sono tenuti ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore presso la Parte ospitante nonché alle regole che ne disciplinano l'accesso anche con riguardo al D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.


In particolare, gli stessi soggetti sono edotti, anche a mezzo di appositi atti informativi, dei comportamenti e della disciplina ivi vigenti e possono essere chiamati a sottoscrivere, per accettazione, le eventuali comunicazioni che, in merito, la Parte ospitante ritenga, per motivi di organizzazione interna, di dovere effettuare e devono scrupolosamente attenervisi.

Art. 10

(Utilizzazione dei risultati di progetti, studi e ricerche)

Le Parti convengono che il regime e l'utilizzazione di particolari prodotti didattici o scientifici, frutto della collaborazione, possono formare oggetto di specifica regolamentazione, conformemente alle rispettive finalità istituzionali.

I risultati della ricerca e degli studi svolti in collaborazione secondo lo spirito della presente intesa hanno carattere riservato e possono essere divulgati ed utilizzati da ciascuna Parte, in tutto o in parte, con esplicita menzione della collaborazione oggetto della presente intesa e previo assenso dell'altra Parte.



Qualora Università e ENEA intendano pubblicare su riviste nazionali ed internazionali i risultati delle attività in oggetto o esporli o farne uso in occasione di congressi, convegni, seminari o simili, sono tenuti a concordare i termini ed i modi delle pubblicazioni e, comunque, a citare l'intesa nell'ambito della quale è stato svolto il lavoro di ricerca. E' consentito a ciascuna delle Parti di utilizzare, esclusivamente per uso interno, documenti, cognizioni e quant'altro scaturisca dalle attività oggetto dell'accordo. I diritti patrimoniali sulle cognizioni, le invenzioni, i prototipi, il software, le metodiche, le procedure, i data-base e ogni altro prodotto d'ingegno, risultanti dal lavoro di ricerca comune, appartengono alle Parti in rapporto al contributo inventivo-creativo apportato dalle stesse, salvi i diritti morali di coloro i quali hanno svolto l'attività di ricerca. Per quanto riguarda la destinazione dei risultati corrispondenti alla quota di partecipazione dell'Università, quest'ultima sarà regolamentata tenendo anche conto della disciplina prevista dagli artt. 64 e 65 del D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30.


L'eventuale brevettazione dei risultati conseguiti in azioni comuni è oggetto di separato accordo tra le Parti, previamente sottoposto all'approvazione dei rispettivi Organi competenti; in tal caso, le eventuali pubblicazioni sono subordinate all'espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettuale dei risultati.

Art. 11

(Promozione dell'immagine)

Le Parti si danno atto dell'esigenza di tutelare e promuovere l'immagine dell'iniziativa comune e quella di ciascuna di esse.

In particolare, i loghi dell'Università e di ENEA possono essere utilizzati



nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente accordo.
L'utilizzazione dei loghi, straordinaria o estranea all'azione istituzionale corrispondente all'oggetto del presente accordo, richiede il preventivo consenso della Parte interessata.

Art. 12

(Responsabilità civile)

Ciascuna Parte è responsabile per i danni subiti dal proprio personale e dai propri beni, salvo il caso in cui l'evento dannoso sia stato cagionato, a qualsiasi titolo, dall'altra Parte. In quest'ultimo caso la Parte responsabile è tenuta al risarcimento del danno.

Art. 13

(Copertura assicurativa)

Ciascuna Parte provvede alla copertura assicurativa del proprio personale chiamato a frequentare, in attuazione del presente accordo, la sede dell'altra Parte.

Art. 14

(Riservatezza)

Le Parti si impegnano a far rispettare ai propri dipendenti la massima riservatezza sui dati, informazioni e sui risultati dell'attività, oggetto del presente accordo, di cui siano venuti, in qualsiasi modo a conoscenza.

Art. 15

(Trattamento dei dati)

Le Parti si impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività, in qualunque modo riconducibili al presente



accordo, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 16

(Durata e recesso)

Il presente accordo ha una durata pari a 4 (quattro) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso. La durata può essere prorogata (per un pari periodo) previo accordo scritto tra le Parti, da comunicare almeno tre mesi prima della data di scadenza, sulla base della valutazione dei rispettivi organi deliberanti in merito al rapporto finale di attività, presentato dal Comitato di Gestione di cui al precedente articolo 8.

Ciascuna delle Parti può recedere in qualunque momento dal presente accordo dando un preavviso scritto all'altra Parte non inferiore a trenta giorni. Nel caso di recesso, gli impegni assunti nell'ambito degli atti esecutivi devono essere comunque portati a compimento, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

Art. 17

(Modifiche all'accordo)


Le Parti possono apportare, esclusivamente in forma scritta, eventuali modifiche all'accordo per adeguamenti a rilevanti e mutate esigenze delle stesse.

ART. 18

(Divieto di cessione)

Il presente accordo non può essere ceduto né totalmente né parzialmente a pena di nullità.

Art. 19



(Risoluzione)

Salvo cause di forza maggiore o di impossibilità sopravvenuta che producano l'estinzione degli obblighi oggetto del presente accordo, lo stesso può essere risolto, su iniziativa di ciascuna delle Parti, prima della scadenza, in caso di inadempimento degli obblighi da esso derivanti ovvero per mutuo consenso risultante da atto scritto.

Art. 20

(Oneri finanziari e Costi)

Il presente accordo non comporta flussi finanziari tra le Parti.
Ciascuna Parte sopporta i costi relativi all'esecuzione delle attività di propria competenza.

Art. 21

(Legge applicabile e Foro competente)

Il presente accordo è disciplinato e regolato dalle Leggi dello Stato Italiano.
Per qualunque controversia, diretta o indiretta, che dovesse insorgere tra le Parti in ordine all'interpretazione e/o esecuzione del presente accordo, è competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

Art. 22

(Comunicazioni)

Le comunicazioni relative al presente accordo dovranno essere inviate ai seguenti indirizzi:

- per l'ENEA, Lungotevere Thaon di Revel, 76 – 00196 Roma, all'attenzione della Dr.ssa Fulvia Pernice (anche per la Segreteria tecnica del presente accordo);
- per l'Università, Piazzale Aldo Moro, 5 – 00185 Roma, all'attenzione del Magnifico Rettore;



Art. 23

(Attività negoziale)

Le Parti dichiarano espressamente che il presente accordo è stato oggetto di trattativa interamente e in ogni singola sua parte.

Non trovano quindi applicazione gli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.

Art. 24

(Registrazione)

Il presente accordo, redatto in duplice copia, sarà registrato in caso d'uso, ai sensi del DPR 26 aprile 1986, n. 131.

Le spese di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO.

Roma,

25 NOV. 2010

Per l'UNIVERSITA'



Per l'ENEA

Il Magnifico Rettore

Il Commissario

Prof. Luigi Frati

Ing. Giovanni Lelli




BOZZA 17.02.2015 ENEA ucrel-univ

CONVENZIONE QUADRO

L’Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l’Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile (nel seguito denominata anche “ENEA” o “Agenzia”), con Sede in Roma, Lungotevere Grande Ammiraglio Thaon di Revel, 76 (Codice Fiscale 01320740580 – Partita IVA 00985801000), nella persona del legale rappresentante, il Commissario, Prof. Federico Testa, domiciliato per la carica presso la Sede dell’Agenzia

E

Sapienza Università di Roma (nel seguito denominata anche “Università” o “Ateneo”), con Sede in Roma, Piazzale Aldo Moro, 5 (Codice Fiscale 80209930587 – Partita IVA 02133771002), nella persona del legale rappresentante, il Rettore, Prof. Eugenio Gaudio, domiciliato per la carica presso la Sede dell’Ateneo

PREMESSO CHE

- l’insieme delle conoscenze e delle risorse strumentali scientifiche e tecnologiche detenute dall’ENEA costituisce patrimonio nazionale di riferimento per la ricerca e l’innovazione nei settori dell’energia e dello sviluppo economico sostenibile;
- lo studio e la sperimentazione e il conseguente trasferimento dell’innovazione hanno quale loro presupposto la formazione e l’aggiornamento sia di ricercatori e tecnologi che di operatori del sistema delle imprese e della pubblica amministrazione;
- l’Università è istituzionalmente preposta all’Alta formazione, alla ricerca e al trasferimento tecnologico;

- i singoli Atenei costituiscono territorialmente l'agglomerato culturale di maggior rilievo indispensabile per uno sviluppo economico sostenibile e, pertanto, il rapporto sinergico tra le Università e l'ENEA deve perseguire, sulla base di un legame bilaterale, anche la promozione di accordi multilaterali con i principali attori del contesto produttivo locale;
- le strutture e il personale della Sapienza e dell'Agenzia palesano esigenze di collaborazione per la valorizzazione e ottimizzazione delle rispettive attività;
- il reciproco scambio di competenze e la mutua disponibilità dei rispettivi laboratori ed attrezzature tra Enti pubblici di ricerca e Atenei trovano tradizionalmente adeguata strutturazione nell'ambito di Accordi Quadro, appunto finalizzati alla promozione e alla regolamentazione di attività comuni;
- preso atto della fruttuosa collaborazione intervenuta nell'ambito della Convenzione Quadro quadriennale ENEA/Sapienza Università di Roma, venuta a sua naturale scadenza il 24 novembre 2014

CONCORDANO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 (Premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione e si considerano interamente riportate in questo articolo.

Art. 2 (Disciplina dei rapporti tra le Parti)

Nel rispetto della vigente normativa, i rapporti tra le Parti sono soggetti all'osservanza delle previsioni contenute nella presente Convenzione e in tutti gli atti in conformità e in esecuzione della stessa derivanti.

Le Parti concorderanno i necessari adeguamenti della presente Convenzione

alle disposizioni normative di carattere innovativo o integrativo dei rispettivi ordinamenti e degli istituti didattici e formativi oggetto di cooperazione. Tali adeguamenti troveranno formalizzazione mediante atto aggiuntivo con le medesime procedure di perfezionamento della presente Convenzione.

Art. 3 (Oggetto)

La presente Convenzione ha a oggetto la definizione dell'ambito della collaborazione tra le Parti, con l'indicazione delle modalità per addivenire al perfezionamento di specifici accordi o contratti per lo svolgimento di attività congiunte di ricerca e di formazione, nonché per il mutuo utilizzo delle rispettive strutture tecnologiche ed attrezzature di ricerca. Tali atti negoziali saranno autorizzati e sottoscritti secondo le rispettive procedure interne.

La cooperazione tra le Parti troverà attuazione nel rispetto del principio di reciprocità ed equa distribuzione degli oneri annessi e/o di adeguata ripartizione della titolarità dei risultati scaturiti.

Per l'ottimale attuazione della cooperazione, le Parti concordano di sviluppare le attività congiunte attorno alle competenze di eccellenza comuni alle due Istituzioni, con primario e non esclusivo riferimento, alle seguenti tematiche:

- Beni Culturali (archivio; diagnostica e metrologia);
- Biotecnologie (biologia delle radiazioni e biomedicina; biotecnologie verdi; innovazione agro-industriale; gestione sostenibile degli agro-ecosistemi);
- Climatologia e Meteorologia;
- Infrastruttura orizzontale ICT;
- Nano strutturati (micro e nanofluidica; micro e nanostrutture);

	nanostrutture per fotonica);	
	<ul style="list-style-type: none"> • Nucleare, Sicurezza Nucleare e Fine Ciclo (caratterizzazione dei materiali nucleari; reattori nucleari di ricerca; simulatore ingegneristico e modellistica; tecnologie nucleari della fusione); 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Produzione Sostenibile di Energia, Efficienza e Risparmio Energetico (biocombustibili e combustione sostenibile; sistemi sperimentali per l'uso razionale dell'energia; progettazione componenti e impianti; fotovoltaico e conversioni dirette; solare termodinamico; idrogeno, fuel cells e sistemi di accumulo dell'energia; rigenerazione energetico-ambientale e architettura dell'edilizia residenziale); 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Protezione dalle Radiazioni Ionizzanti (gestione rifiuti radioattivi; disattivazione impianti e sitologia); 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Reprocessing e Risanamento Ambientale (sorgenti di radiazioni; gestione del ciclo dei rifiuti; bonifiche e riqualificazioni ambientale; strumenti di gestione e certificazione ambientali ed eco-progettazione; sicurezza e rischi territoriali, anche sismici, e ambientali); 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Security (robotica; sensoristica; metrologia radiazioni ionizzanti). 	
	Art. 4 (Collaborazione di ricerca)	
	L'ENEA e l'Università potranno concordare di approfondire - con lo svolgimento di attività congiunte di studio, ricerca, sperimentazione e dimostrazione - temi, anche a profilo interdisciplinare.	
	Le Parti si adopereranno per il cofinanziamento delle attività da svolgere a valere su programmi nazionali, comunitari e internazionali, promuovendo la massima integrazione delle imprese potenzialmente interessate nelle attività progettuali nonché perseguendo la massima internazionalizzazione delle	

proprie attività attraverso il più esteso partenariato con Atenei e operatori scientifici e tecnologici di altri Paesi e con organismi internazionali.

I contratti o accordi per lo svolgimento di attività di ricerca in collaborazione dovranno puntualmente indicare a titolo non esaustivo:

- i soggetti coinvolti, in qualità di contraenti o di subcontraenti;
- l'oggetto della specifica collaborazione;
- la ripartizione delle attività tra le Parti;
- le modalità di esecuzione e durata delle attività;
- l'ammontare dei costi, con indicazione della ripartizione tra le Parti e indicazione di eventuali contributi finanziari di terzi (nazionali, comunitari, internazionali);
- le risorse di personale coinvolte;
- il regime della proprietà delle conoscenze acquisite congiuntamente o singolarmente dalle Parti, nonché dei risultati conseguiti e la ripartizione delle relative royalties, tenendo in debito conto che la ripartizione tra le Parti della titolarità dei risultati ottenuti dovrà necessariamente ricollegarsi all'entità della compartecipazione complessiva prevista per lo svolgimento del progetto congiunto in termini di rispettiva messa a disposizione di risorse economiche (conoscenze, risorse umane, infrastrutture e attrezzature di ricerca) e/o finanziarie;
- le disposizioni in materia di sicurezza, di riservatezza e di trattamento dei dati;
- le disposizioni ed i principi contenuti nella presente convenzione in materia di regole comportamentali da tenere presso le sedi dell'altra Parte, di responsabilità civile, di coperture assicurative e della

riservatezza in generale;

- i rispettivi responsabili di contratto.

Art. 5 (Formazione)

L'offerta formativa ENEA si esplica mediante una serie di istituti tipicamente collegati all'attività istituzionale di formazione e orientamento propria della Università.

5.a Tesi di laurea

L'ENEA mette a disposizione titoli di tesi di laurea, prevalentemente a carattere sperimentale, con riferimento ai quali è prevista l'ospitalità presso i Centri dell'Agenzia. L'ospitalità viene a configurarsi come percorso formativo su tematiche di interesse ENEA (da sei mesi ad un anno), non sovvenzionato, ma agevolato mediante la messa a disposizione di alcuni servizi alle stesse condizioni del personale e che offre agli studenti l'opportunità di utilizzare il patrimonio di cognizioni, laboratori e impianti dell'Agenzia, usufruendo di un qualificato tutoraggio di esperti e ricercatori ENEA. L'elenco, non esaustivo dei temi per tesi di laurea, ciascuno con il tutor di riferimento, è consultabile sul sito <http://www.enea.it>. Gli studenti interessati, con un buon curriculum di studio e che prevedono di discutere la tesi entro un anno, se in regola con le procedure richieste dalle proprie facoltà per l'attribuzione della tesi, sentito il proprio relatore universitario e con il relativo consenso, potranno contattare, per le modalità operative, direttamente i tutor ENEA ai fini della verifica dei due summenzionati requisiti (secondo la vigente procedura interna) e della conseguente formalizzazione dell'ospitalità.

5.b Tirocini

L'ENEA, quale soggetto ospitante, nei limiti numerici di legge e tenuto conto delle attività programmatiche e delle conseguenti disponibilità organizzative proprie, s'impegna ad accogliere in tirocinio, su proposta dell'Ateneo, quale soggetto promotore, studenti di corsi universitari.

La collaborazione Ateneo/ENEA in materia di tirocini troverà attuazione sulla base della vigente specifica normativa regionale e nazionale, tramite la preliminare formalizzazione di apposita Convenzione predisposta sulla falsariga dello standard negoziale di cui al D.M. 142/1998, e sarà rivolta in via ordinaria e prevalente - in considerazione dell'intervenuto (24 gennaio 2013) Accordo tra Governo, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sulle "Linee guida in materia di tirocini", conseguente alle previsioni e agli indirizzi di cui ai commi 34, 35 e 36 dell'art. 1 della legge n. 92/2012 - ai soli tirocini curriculari gratuiti, non escludendo altresì (ove sussistente un'indennità minima di legge per il tirocinante a valere su specifici progetti governativi, regionali o comunitari) la possibilità di dare seguito ad ospitalità presso l'Agenzia per tirocini extracurriculari promossi o gestiti dall'Università.

5.c Dottorati di Ricerca

Impianti e laboratori dell'Agenzia costituiscono una preziosa risorsa per i Corsi di Dottorato: i dottorandi possono infatti svolgere la loro formazione tramite la ricerca fruendo di risorse strumentali innovative e/o di frontiera altrimenti difficilmente reperibili, nonché dell'opportunità di approfondire tematiche scientifiche d'interesse all'interno di team di ricerca di elevata qualificazione dedicati ad attività progettuali di rilevanza internazionale. Per incentivare tale fruizione l'Agenzia, previo accertamento delle relative risorse finanziarie a valere su proprie attività progettuali, è anche disponibile al cofinanziamento

(50%) degli importi base (comprensivi degli oneri INPS) di borse di studio di dottorato e al convenzionamento con l'Ateneo in tal senso, sulla base di quanto previsto dall'art. 4 della L. 210/1998. E' prevista anche la possibilità di attribuzione del finanziamento dell'intero importo base di borse di studio di Dottorato di Ricerca laddove l'Ateneo risulti, tra le Università laziali, quello con Corso di Dottorato maggiormente attinente alle attività d'interesse ENEA. Il finanziamento al 100% dell'importo base della borsa di studio di Dottorato di Ricerca potrà altresì intervenire nei casi in cui Università ed ENEA collaborino nell'ambito di formalizzati progetti congiunti. I dottorandi beneficiari del cofinanziamento/finanziamento dell'importo base della loro borsa di studio e dell'ospitalità ENEA, inseriti in specifiche attività progettuali dell'Agenzia per l'approfondimento di specifiche tematiche, svolgeranno conseguentemente le attività di dottorato prevalentemente presso i Centri ENEA.

5.d Master

Sulla base del successo dei risultati di ricerche e attività formative congiunte e della verificata ottimale integrazione delle rispettive competenze, le Parti potranno pianificare master formativi con il più ampio coinvolgimento di altri Atenei attivi sul territorio di pertinenza di Sedi e Centri delle Parti stesse.

Per tali iniziative l'Università e l'Agenzia collaboreranno per la programmazione formativa e la progettazione organizzativa, coordinando rispettivamente gli aspetti di istituzionalizzazione e logistici del master.

5.e Didattica

Per l'immediato collegamento delle attività progettuali svolte congiuntamente con la didattica universitaria di diretto riferimento, l'Ateneo potrà attribuire a esperti dell'Agenzia occasionali, gratuite attività d'insegnamento universitario,

da svolgere anche durante l'orario di lavoro ENEA (nel limite di 40 ore l'anno per ciascun esperto) comunque senza oneri finanziari aggiuntivi per l'Agenzia, anche con riferimento alle spese di trasferta..

Art. 6 (Impianti tecnologici e attrezzature di ricerca)

Le Parti potranno concordare su base contrattuale il gratuito uso scambievole di rispettive risorse strumentali di ricerca, sperimentazione e misura, anche con il supporto dei tecnici alle stesse addetti e pure per programmi di ricerca e di formazione disgiuntamente condotti. La gratuità resterà comunque condizionata al valore economico pressoché corrispondente delle rispettive risorse messe contestualmente a disposizione.

In assenza di tale scambio, ove non sussista un motivato pregiudizio alle attività programmatiche in corso, ciascuna Parte concederà l'uso di propri impianti tecnologici e attrezzature scientifiche a condizioni economiche particolari che tengano conto del carattere pubblico dell'attività di studio svolta da entrambe le Parti. Per contro l'uso di attrezzature dell'altra Parte per la prestazione di servizi tecnologici a terzi da questi ultimi retribuita, sarà concesso previo corrispettivo basato su criteri commerciali.

In caso di trasporto di attrezzature dalla sede di una Parte a quella dell'altra, il contratto d'uso a favore di quest'ultima dovrà contenere debita indicazione della copertura assicurativa e delle modalità di trasporto con oneri a cura e carico della Parte cui il bene è temporaneamente ceduto.

Art. 7 (Diritti di accesso alla conoscenze preesistenti)

Il background cognitivo di una Parte messo a disposizione dell'altra nell'ambito di un'attività in collaborazione è concesso in uso gratuito solo per la durata e per lo scopo di quella specifica collaborazione.

Art. 8 (Risultati delle collaborazioni)

Fermo restando che ciascuna delle Parti è titolare esclusiva dei risultati conseguiti autonomamente e con mezzi propri, ancorché nell'ambito delle ricerche oggetto della collaborazione di cui al presente accordo, nell'ipotesi in cui lo svolgimento congiunto di ricerche porti a risultati suscettibili di protezione ai sensi delle leggi sulla Proprietà Industriale /Intellettuale, il regime dei risultati sarà quello della comproprietà secondo le quote di compartecipazione economico-finanziaria, fatti salvi i diritti morali di coloro i quali hanno svolto l'attività di ricerca.

Le Parti riconoscono l'uso reciproco per fini istituzionali e di ricerca dei risultati conseguiti congiuntamente.

Le modalità di gestione della contitolarità verranno fissate nell'ambito di accordi successivi in coerenza con le disposizioni del Codice Civile sulle comunioni patrimoniali.

Fermo restando quanto verrà definito negli accordi di contitolarità tra le Parti, in caso di opportunità di valorizzazione e trasferimento della proprietà intellettuale ciascuna Parte informerà l'altra tempestivamente per accordarsi per la migliore definizione negoziale.

Resta inteso che se una Parte non intende chiedere a proprio nome la protezione dei risultati, l'altra Parte potrà procedere autonomamente alla domanda di brevetto/registrazione, subentrando in toto ad un eventuale sfruttamento industriale.

In ogni opera o scritto relativi alle specifiche attività congiunte di ricerca e formazione dovrà essere menzionato l'intervento dell'Università e dell'ENEA quali patrocinanti delle attività in collaborazione.

In ipotesi di risultati realizzati e costituiti da contributi delle Parti autonomi e separabili, ancorché organizzabili in forma unitaria, ogni Parte potrà autonomamente pubblicare e/o rendere noti i risultati dei propri studi, ricerche e prove sperimentali, riconoscendo espressamente il contributo dell'altra Parte.

Se tali pubblicazioni contengono dati e informazioni resi noti da una Parte all'altra confidenzialmente, la Parte ricevente l'informazione confidenziale dovrà chiedere preventiva autorizzazione scritta all'altra.

Art. 9 (Responsabili della Convenzione)

Considerato il carattere multidisciplinare delle attività e competenze delle Parti, e la conseguente complessità della costituzione di un Comitato di Coordinamento adeguatamente rappresentativo di tutti i Dipartimenti e le Unità Tecniche delle Parti stesse, per il corretto funzionamento della presente Convenzione si indicano come rispettivi responsabili/referenti:

- per l'Università
- per l'ENEA

Ciascun referente raccoglierà le proposte e istanze degli operatori delle Istituzioni di appartenenza per veicolarle, tramite l'altro referente, verso i corrispondenti esperti dell'altra Parte, adoperandosi altresì per il perfezionamento degli atti esecutivi della presente Convenzione Quadro.

Art. 10 (Regole comportamentali presso le sedi dell'altra Parte)

Ciascuna Parte si impegna ad accogliere, in qualità di ospite, il personale dipendente e quello in formazione dell'altra operante nelle attività inerenti alla presente Convenzione.

Il personale dipendente o in formazione di una delle Parti che eventualmente si dovesse recare presso le sedi dell'altra, per lo svolgimento delle citate attività,

sarà tenuto a uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria vigenti presso la Parte ospitante nonché alle regole che ne disciplinano l'accesso anche con riguardo al D.Lgs. n. 81/2008.

Gli stessi soggetti potranno essere edotti, anche a mezzo di appositi atti informativi, dei comportamenti e della disciplina ivi vigenti e potranno anche essere chiamati a sottoscrivere, per accettazione, l'impegno ad attenersi.

I soggetti ospitati in Agenzia saranno tenuti al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti ENEA.

Art. 11 (Responsabilità civile)

Ciascuna Parte sarà responsabile per i danni subiti dal proprio personale e dai propri beni salvo il caso in cui l'evento dannoso sia stato cagionato, a qualsiasi titolo, dall'altra Parte. In quest'ultimo caso la Parte responsabile è tenuta al risarcimento del danno.

Art. 12 (Copertura assicurativa)

Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa dei propri dipendenti e degli studenti che saranno chiamati a frequentare, in attuazione della presente Convenzione e dei conseguenti atti esecutivi, le sedi dell'altra Parte.

Art. 13 (Riservatezza)

Le Parti s'impegnano a far rispettare ai propri dipendenti e ai propri discenti la massima riservatezza sui dati, le informazioni e i risultati dell'attività svolta nell'ambito ed in conseguenza della presente Convenzione, di cui siano venuti, in qualsiasi modo, a conoscenza.

Art. 14 (Trattamento dei dati)

Le Parti s'impegnano reciprocamente a trattare e custodire i dati e/o le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi

all'espletamento di attività in qualunque modo riconducibili alla presente Convenzione, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal D.Lgs 196/2003.

Art. 15 (Durata e recesso)

La presente Convenzione avrà una durata pari a cinque anni, a decorrere dalla data di perfezionamento della stessa, e potrà essere prorogata per un ulteriore quinquennio con scambio di lettere tra delle Parti, conseguente all'intervenuta positiva valutazione dei rispettivi Organi deliberanti in merito al rapporto finale di attività presentato dai rispettivi referenti di cui al precedente art. 9.

Il recesso da tale Convenzione, consentito in qualsiasi momento, dovrà essere comunicato all'altra parte con preavviso scritto di almeno 3 mesi, fermo restando l'obbligo, salvo comune diverso avviso formalizzato per iscritto, di adempimento degli impegni già assunti in specifici atti e accordi di esecuzione della Convenzione medesima, impegni che troveranno, compimento nel rispetto del presente articolato, che per quelle specifiche attività conserverà piena efficacia.

Art. 16 (Modifiche)

Le modifiche concordate dalle Parti alla presente Convenzione potranno essere apportate solo in forma scritta.

Art. 17 (Oneri finanziari)

La presente Convenzione costituisce unicamente quadro di riferimento per l'attivazione di futuri rapporti obbligatori tra le Parti e pertanto non comporta direttamente flussi finanziari tra le stesse.

Art. 18 (Foro competente)

Per controversie, dirette o indirette, che dovessero insorgere tra le Parti in

ordine all'interpretazione e/o esecuzione della presente Convenzione, le Parti stesse potranno adire il Foro di Roma..

Art. 19 (Attività negoziale e registrazione)

Le Parti dichiarano espressamente che il presente accordo è stato oggetto di trattativa interamente e in ogni singola sua parte. Non trovano quindi applicazione gli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.

La presente Convenzione, perfezionata in forma elettronica (con conservazione del relativo file presso gli archivi di ciascuna Parte), sarà registrata in caso d'uso ai sensi del D.P.R. n. 131/1986. Le spese di registrazione resteranno a carico della Parte richiedente.